

Sviluppi normativi

Recenti sviluppi normativi in materia di ESG

Ultimo aggiornamento: settembre 2023



Contenuti

Ambito di applicazione di questa pubblicazione	2
1. Controproposta all’Iniziativa per le imprese responsabili	3
2. TCFD – «Task Force on Climate-related Financial Disclosures»	7
3. CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive	9
4. Regola di tassonomia dell’UE	12
5. SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation	15
6. IFRS Sustainability Disclosure Standards	18
7. Parità salariale	21
7.1. Svizzera	21
7.2. Sviluppi europei	24
8. Prospettiva sulla regolamentazione	27
8.1. CS3D - Corporate Sustainability Due Diligence Directive	27
8.2. La proposta della SEC (Commissione statunitense per i titoli e gli scambi) e altri sviluppi negli Stati Uniti	30
9. Considerazioni specifiche per il settore e il territorio	33
9.1. La finanza sostenibile alla FINMA	33
9.2. Sviluppi rilevanti per le entità che operano nel settore dei servizi finanziari (inclusi i fondi)	33
9.3. Principato del Liechtenstein	35

Ambito di applicazione di questa pubblicazione

Questa pubblicazione si concentra sui temi degli standard ESG e dei quadri di rendicontazione e divulgazione della sostenibilità. Ulteriori approfondimenti sul tema ESG - ad esempio sulle questioni fiscali - sono disponibili nelle seguenti pagine web di PwC:

Sostenibilità in generale: <https://www.pwc.ch/en/insights/sustainability.html>

Sviluppi fiscali (focus Svizzera): <https://www.pwc.ch/it/insights/regolamenti/fiscale.html>

Sviluppi fiscali (focus internazionale): <https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/esg-tax.html>

1. Controproposta all’Iniziativa per le imprese responsabili

Introduzione degli obblighi di rendicontazione non finanziaria per le grandi imprese nonché degli obblighi di diligenza e trasparenza in materia di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto e lavoro minorile.

Entrata in vigore	<ul style="list-style-type: none">• Obbligo di trasparenza per società attive nell'estrazione di materie prime: 1° gennaio 2022 (prima applicazione per l'esercizio 2022)• Diligenza nella catena di approvvigionamento:<ul style="list-style-type: none">– Minerali e metalli provenienti da zone di conflitto: 1° gennaio 2023 (prima applicazione per l'esercizio 2024 per l'anno 2023)– Lavoro minorile: 1° gennaio 2023 (prima applicazione per l'esercizio 2024 per l'anno 2023)• Rendicontazione non finanziaria:<ul style="list-style-type: none">– Secondo gli art. 964a-c del CO: 1° gennaio 2023 (prima applicazione per l'esercizio 2024 per l'anno 2023)– Secondo l'Ordinanza concernente le questioni climatiche: 1° gennaio 2024 (prima applicazione per l'esercizio 2025)
-------------------	--

Le modifiche al Codice delle obbligazioni (CO) (artt. 964a–964l) e le rispettive ordinanze (per l'ordinanza sulla rendicontazione climatica si rimanda alla sezione sulla TCFD di seguito riportata) sono entrate in vigore rispettivamente il 1° gennaio 2022 e il 1° gennaio 2023. Gli obblighi di rendicontazione saranno applicabili dal 2024 per l'esercizio 2023 e dal 2025 per l'esercizio 2024 (TCFD).

Rendicontazione non finanziaria (sostenibilità)

Società/gruppi di interesse pubblico (comprese le entità regolamentate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)) con più di 500 dipendenti a tempo pieno in media per due esercizi consecutivi che superano almeno una delle seguenti condizioni in due esercizi consecutivi

- (i) un patrimonio totale di 20 milioni di franchi svizzeri; o
- (ii) un fatturato di 40 milioni di franchi svizzeri

sono tenuti a presentare una relazione annuale su questioni non finanziarie.

È necessario presentare un rendiconto sugli aspetti fondamentali (modello di business, direttive, due diligence applicate, misure adottate e valutazione della loro efficacia, rischi significativi individuati e il loro trattamento, nonché indicatori rilevanti) nei settori ambiente (in particolare gli obiettivi sulle emissioni di CO₂), questioni sociali, diritti umani e dei dipendenti, nonché lotta alla corruzione.

La legge permette di riferirsi a standard di rendicontazione nazionali, europei o internazionali. Quale che sia lo standard adottato, esso deve essere osservato e applicato integralmente. Ciò significa che nell'applicazione della legge svizzera le imprese dispongono di un certo margine di manovra. Tuttavia, è necessario assicurarsi che siano coperti tutti gli aspetti richiesti dalla legge svizzera che in pratica è meglio implementare attraverso una tabella di riferimento.

Per le piccole imprese che presentano per la prima volta un rendiconto di sostenibilità, è consigliabile che si concentrino per lo più sugli elementi fondamentali, senza applicazione di standard di rendicontazione specifici, mentre per le grandi imprese con una rendicontazione di sostenibilità ben consolidata, è raccomandato di appellarsi agli standard riconosciuti.

Nell'agosto 2021, il Consiglio federale ha deciso di specificare l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità sul clima mediante un'ordinanza di attuazione separata ([Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche](#)) e di attuarla sulla base delle raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Mentre la legge si applica per il periodo di rendicontazione 2023 (quindi la prima rendicontazione sarà nel 2024), le specifiche dell'ordinanza sulla rendicontazione climatica sono in vigore solo per il periodo di rendicontazione 2024 (quindi la prima rendicontazione sarà nel 2025). Raccomandiamo alle società di prendere in considerazione i chiarimenti dell'ordinanza già nella stesura dell'informativa per il periodo di rendicontazione 2023, se possibile. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo TCFD.

Attualmente non esiste alcun obbligo di verifica per la rendicontazione non finanziaria in conformità con il CO 964a-c. Tuttavia, il 22 settembre 2023 il Consiglio federale ha comunicato che il diritto svizzero deve essere coordinato a livello internazionale, in particolare deve riflettere gli ultimi sviluppi della normativa UE. Al più tardi entro luglio 2024, il Consiglio federale intende presentare una proposta di consultazione che dovrebbe includere i seguenti punti cardine:

- In analogia con l'UE, anche le società/gruppi svizzeri con più di 250 (attualmente 500) dipendenti a tempo pieno in media in due esercizi finanziari consecutivi saranno tenuti a presentare una relazione sulle questioni non finanziarie (le altre soglie rimangono invariate).
- La rendicontazione sulle questioni non finanziarie sarà soggetta alla revisione obbligatoria da parte di un revisore esterno.
- Le società/gruppi svizzeri potranno scegliere se seguire lo standard UE (ESRS) o un altro standard internazionale comparabile (ad esempio lo standard OCSE).

Due diligence e trasparenza in materia di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto

È necessario effettuare una due diligence specifica se l'impresa/il gruppo - con sede, sede principale o sede operativa in Svizzera - importa o lavora minerali e metalli provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio che superano le soglie indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza sulla due diligence e la trasparenza in relazione ai minerali e ai metalli provenienti da aree di conflitto e al lavoro minorile ([ODiT](#)). Le soglie specifiche sono in linea con la legislazione dell'Unione Europea (UE). Le soglie si riferiscono a numeri di tariffa che definiscono la natura esatta dei metalli e dei minerali. Per esempio, l'Allegato 1 si riferisce all'oro o allo stagno come materia prima (in forma grezza), vale a dire che l'oro o lo stagno importati come parte di chip per computer non sono soggetti a questo regolamento. La categoria dei minerali comprende minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno, nonché oro, anche sotto forma di sottoprodotti. I metalli sono quelli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e oro, anche sotto forma di sottoprodotti. Se le imprese/gruppi possono dimostrare di importare/trattare esclusivamente materiali riciclati, si applica un'esenzione per parte di questi obblighi.

Inoltre, il rispetto di normative riconosciute a livello internazionale (1) la Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) o 2) il Regolamento (UE) 2017/821) esonera un'impresa/gruppo dagli obblighi previsti dalla legge svizzera. L'impresa/gruppo deve redigere un rapporto in cui cita i regolamenti riconosciuti a livello internazionale e li deve applicare nella loro interezza.

Le imprese interessate dalla legge sono tenute a:

- definire per iscritto la politica della catena di approvvigionamento (compresi gli strumenti utilizzati) e comunicarla ai propri fornitori (integrandola nei contratti e nelle convenzioni con questi 'ultimi) e al pubblico;
- elencare per iscritto le informazioni sugli impianti di produzione e sui fornitori di servizi in un sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento;

- provvedere affinché possano essere segnalate eventuali aree di attenzione nella catena di approvvigionamento in relazione a minerali/metalli originari di zone di conflitto;
- individuare e valutare i rischi di effetti negativi sulla catena di approvvigionamento di minerali e metalli originari di zone di conflitto e adottare misure adeguate; e
- riferire in merito a quanto sopra. Nel caso di minerali e di metalli originari di zone di conflitto, questo rapporto è soggetto all'obbligo di verifica ai sensi dell'ODiT.

L'organo superiore di direzione o amministrazione è tenuto a presentare annualmente una relazione sull'adempimento degli obblighi di diligenza. Una società di revisione sottoposta alla supervisione della Federal Audit Oversight Authority (FAOA) deve eseguire un incarico di assurance limitata in conformità con PS/NAS 980 per valutare l'adeguatezza del sistema di gestione della conformità (CMS) e determinare se gli obblighi di diligenza sono stati rispettati (assurance negativa).

In caso di violazione dell'obbligo di presentare una relazione possono essere comminate multe fino a 100'000 CHF.

Il 22 settembre 2023 il Consiglio federale ha comunicato che i requisiti di due diligence nell'UE sono già a buon punto e sta attualmente analizzando in modo approfondito l'impatto della prevista direttiva UE sulle società svizzere. Tale analisi sarà disponibile entro la fine del 2023.

Due diligence e trasparenza in relazione al lavoro minorile

Le imprese/i gruppi svizzeri devono svolgere una due diligence specifica se offrono prodotti o servizi in relazione ai quali vi è il ragionevole sospetto che siano stati fabbricati o forniti utilizzando lavoro minorile. Le deroghe possono essere applicate nel caso di PMI/gruppi che, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, non superano due delle tre soglie (attivo totale di 20 milioni di franchi svizzeri, ricavi di 40 milioni di franchi svizzeri e 250 posti di lavoro a tempo pieno in media) per due anni consecutivi. Inoltre, le imprese/i gruppi a basso rischio sono dispensate dagli obblighi di due diligence e di rendicontazione (che si presume, tra l'altro, per le imprese/i gruppi che operano in Paesi la cui risposta di due diligence è classificata come «di base» dall'UNICEF). Tuttavia, tale valutazione deve essere documentata.

Infine, il rispetto di normative riconosciute a livello internazionale ((1) le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e le linee guida dell'OIL-IOE (Organizzazione Internazionale dei Datori di Lavoro) o 2) le Linee guida dell'OCSE sulla due diligence per la condotta responsabile delle imprese e i Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani) esonera un'impresa/gruppo dai rispettivi obblighi svizzeri. L'impresa/gruppo deve redigere un rapporto in cui cita le norme riconosciute a livello internazionale e le applica nella loro interezza.

Le imprese interessate dalla legge sono tenute a:

- definire per iscritto la politica della catena di approvvigionamento (compresi gli strumenti utilizzati) e comunicarla ai propri fornitori (integrandola nei contratti e nelle convenzioni con questi 'ultimi) e al pubblico;
- elencare per iscritto le informazioni relative agli impianti di produzione e ai fornitori di servizi della catena di approvvigionamento in un sistema per la tracciabilità;
- provvedere affinché nella sua catena di approvvigionamento possano essere segnalate eventuali preoccupazioni in relazione al lavoro minorile;
- individuare e valutare i rischi di effetti negativi del lavoro minorile nella catena di approvvigionamento e adottare misure adeguate; e
- riferire in merito a quanto sopra.

L'organo superiore di direzione o amministrazione è tenuto a presentare annualmente una relazione sull'adempimento dell'obbligo di diligenza. In caso di violazione dell'obbligo di presentare una relazione possono essere comminate multe fino a 100'000 CHF.

Il 22 settembre 2023 il Consiglio federale ha comunicato che i requisiti di due diligence nell'UE sono già a buon punto e sta attualmente analizzando in modo approfondito l'impatto della prevista direttiva UE sulle società svizzere. Tale analisi sarà disponibile entro la fine del 2023.

Trasparenza per le società attive nell'estrazione di materie prime

Un ulteriore requisito del Codice delle Obbligazioni rivisto (art. 964d) si applica alle società soggette a revisione ordinaria che, direttamente o attraverso una controllata, sono attive nell'estrazione di minerali, petrolio, gas o legno, e che sono tenute a riportare annualmente informazioni su pagamenti effettuati a istituzioni governative. Questo requisito si applica già per l'esercizio finanziario 2022 (quindi prima rendicontazione nel 2023).

2. TCFD – «Task Force on Climate-related Financial Disclosures»

Raccomandazioni per una rendicontazione coerente dei rischi legati al cambiamento climatico che devono essere adottate in Svizzera per la prima volta per l'esercizio 2024 dalle società indicate agli artt. 964a e 964b CO (obblighi di rendicontazione non finanziaria).

Entrata in vigore

- L'ordinanza sulle informazioni sul clima entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Premessa

Il Consiglio federale svizzero ha adottato l'ordinanza sulla informativa relativa alle questioni climatiche che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024. Le nuove regole implementano le raccomandazioni della commissione di esperti «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD), che hanno ottenuto un'accettazione globale e intersettoriale nell'ambito della reportistica sulle questioni climatiche.

Secondo l'ordinanza, la rendicontazione deve coprire tutti i quattro elementi fondamentali di «governance», «strategia», «gestione dei rischi» e «parametri e obiettivi». Inoltre, la rendicontazione deve considerare sia la guida intersettoriale e specifico settoriale sulle undici raccomandazioni, sia la guida all'attuazione «[Guidance on metrics, targets, and transition plans](#)» dell'ottobre 2021.

Sebbene l'ordinanza faccia riferimento al TCFD, contiene anche un'importante avvertenza, in quanto consente alle imprese/ai gruppi di soddisfare i requisiti di informativa della legge svizzera in un altro modo. Di conseguenza, molte imprese potrebbero guardare agli sviluppi oltre i confini svizzeri, dove le iniziative e gli standard sono molto più severi. Non si tratta solo di una necessità per le imprese svizzere che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa estera (ad esempio, il CSRD nell'Unione europea), ma di una decisione strategica per tutte le altre, al fine di ottenere un netto vantaggio competitivo.

Per quanto concerne le raccomandazioni sulla strategia, in particolare riguardo alla riduzione delle emissioni di CO₂, le imprese devono presentare un piano di transizione comparabile agli obiettivi climatici svizzeri, per rinforzarne la validità e la comparabilità.

La parte relativa ai parametri e obiettivi dovrebbe estendersi anche agli obiettivi quantitativi di CO₂ per le aree di business pertinenti e, se rilevante, includere eventuali obiettivi per altri gas serra prendendo in considerazione gli effetti di breve, medio e lungo periodo. In linea con altre iniziative globali, per quanto possibile e appropriato, devono essere riportate tutte le emissioni di gas serra, comprese le categorie rilevanti delle cosiddette «emissioni Scope 3». Gli istituti finanziari sono soggetti a ulteriori requisiti di analisi di scenari.

L'attuazione delle raccomandazioni relative a 'metriche e obiettivi' richiede che le imprese stabiliscano obiettivi e rendano noti i parametri per le aree di business pertinenti. I parametri dovrebbero essere resi noti separatamente per le emissioni di gas a effetto serra degli Scope 1 e 2 e, se possibile, anche dello Scope 3.

Raccomandazioni della TCFD

La Task Force ha emanato undici raccomandazioni, concernenti quattro settori chiave di qualsiasi impresa:

- (1) Governance
- (2) Strategia
- (3) Gestione dei rischi e
- (4) Parametri e obiettivi

Nel loro rapporto, gli esperti raccomandano altresì di attribuire un ruolo definito al Consiglio d'amministrazione nella valutazione dei rischi climatici, di identificare i rischi e le opportunità significativi relativi al clima nonché di valutarne gli effetti finanziari mediante analisi di scenari e di definire un processo di gestione di tali rischi.

Ci sono alcune sfide fondamentali da considerare per le imprese che vogliono implementare le raccomandazioni del TCFD:

1) Integrazione nei settori chiave dell'impresa

L'impresa deve integrare completamente nella propria struttura i processi di identificazione, valutazione e gestione dei rischi e opportunità, rendendoli misurabili mediante indicatori e obiettivi appositi. Ciò significa che diverse funzioni, dalla gestione del rischio, al controllo finanziario e alle relazioni con gli investitori, fino alla strategia e alla sostenibilità, devono essere integrate e vari processi e strutture adeguati o estesi.

2) Conseguenze per l'impresa e analisi di scenari

La TCFD mette in primo piano le conseguenze finanziarie per l'impresa. A questo fine devono essere identificati rischi e opportunità essenziali su un orizzonte temporale di breve, medio e lungo termine, quantificandone e valutandone le conseguenze finanziarie per mezzo di analisi di scenari. In questo modo viene garantito un orientamento olistico e a lungo termine nella valutazione di rischi e opportunità. L'Ordinanza svizzera concernente l'informativa sulle questioni climatiche richiede esplicitamente analisi previsionali per le istituzioni finanziarie (si rimanda a TCFD's ['Guidance on Scenario Analysis for Non-Financial Companies'](#) (October 2020)).

3) Materialità e allargamento della definizione di rischio e opportunità

Come nella reportistica finanziaria, nella determinazione della materialità occorre tenere conto delle conseguenze finanziarie di rischi e opportunità climatici su ricavi e spese, attività e passività, condizioni per la raccolta di capitali e rifinanziamento. Inoltre, le imprese sono tenute a integrare aspetti relativi al clima nella valutazione di rischi e opportunità. Questo significa confrontarsi con i rischi normativi e di mercato derivanti dalla transizione a un'economia a basse emissioni.

4) Legame tra reportistica climatica e indicatori finanziari

Le imprese sono tenute a riportare informazioni su rischi e opportunità relativi al clima in termini finanziari. Inoltre, devono pubblicare indicatori atti a valutare e gestire le conseguenze finanziarie dei rischi e delle opportunità.

Prospettive future della TCFD

Il Financial Stability Board ha annunciato che il lavoro della TCFD è stato completato. A partire dal 2024, l'IFRS Foundation® assumerà le responsabilità del TCFD per quanto riguarda il monitoraggio dei progressi compiuti dalle imprese in materia di informativa sul clima. Le società che applicano gli IFRS® Sustainability Disclosure Standards rispetteranno le raccomandazioni del TCFD e non sarà necessario applicare le raccomandazioni del TCFD in aggiunta agli International Sustainability Standards Board (ISSB™) Standards.

3. CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive

Maggiori requisiti per la reportistica sulla sostenibilità delle imprese nell'UE, che potrebbero anche riguardare le imprese svizzere con affiliate nell'area UE.

Entrata in vigore:	<p>Approccio graduale</p> <ul style="list-style-type: none">• Dal 2025 si riportano per l'esercizio 2024 dati per le società che in precedenza rientravano nella NFRD, nonché per le grandi società dell'UE e le società di Paesi terzi con titoli quotati in borsa nell'UE.• Dal 2026 in poi dati relativi all'anno fiscale 2025 per le grandi società nell'UE (comprese le grandi società controllate nell'UE da società madri di Paesi terzi).• Dal 2027 sull'anno fiscale 2026 dati per le PMI con titoli quotati in borsa nell'UE (possibilità di opt-out per 2 anni)• Dal 2029 sull'anno fiscale 2028 dati per le società madri di Paesi terzi con almeno una grande controllata nell'UE (o una filiale con fatturato > 40 milioni di euro) e > 150 milioni di euro di fatturato consolidato nell'UE.
--------------------	--

Premessa

Ad aprile 2021 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che sostituirà l'attuale Non-financial Reporting Directive (NFRD). Con la nuova direttiva, l'Unione europea aumenta i requisiti relativi alla reportistica sulla sostenibilità. Dopo essere stata formalmente adottata nel novembre 2022, la CSRD è entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Gli Stati membri dell'UE hanno 18 mesi di tempo per implementare la direttiva nella legislazione nazionale.

Imprese interessate

Mentre la NFRD si applicava solo alle società PIEs con più di 500 dipendenti, la CSRD amplia significativamente l'ambito di applicazione:

- Tutte le grandi imprese, indipendentemente dal loro orientamento al mercato dei capitali, che soddisfano due dei tre seguenti criteri: (i) una media annuale di 250 dipendenti, (ii) 40 milioni di euro di cifra d'affari netta e (iii) una somma di bilancio di 20 milioni di euro.
- Tutte le imprese orientate al mercato dei capitali – incluse quelle piccole e medie – ad eccezione delle microimprese.
- Società non UE con almeno una grande filiale o una succursale¹ nell'UE (si applicano alcuni criteri relativi alle dimensioni) e con un fatturato consolidato UE superiore a 150 milioni di euro.
- La rendicontazione a livello di gruppo esonera le società controllate non quotate dall'obbligo di rendicontazione propria, a condizione che lo standard applicato della società madre sia quello dell'European Sustainability Reporting Standards (ESRS) oppure altri accettati come equivalenti. La società controllata deve fare riferimento alla relazione di gruppo.

Calendario

Per le organizzazioni già soggette alla NFRD l'obbligo di rendicontazione si applica a partire dal 2025 per l'esercizio 2024. Per tutte le altre grandi imprese e le controllate di una società madre non UE, l'obbligo di rendicontazione si applicherà a partire dal 2026 per l'esercizio

¹ Come definito dal capitolo 1, articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio: Superare almeno 2 criteri: 40 milioni di euro di fatturato netto, 20 milioni di euro di totale di bilancio o più di 250 dipendenti.

2025 e per le PMI quotate e le società non UE al più tardi a partire dal 2029 (per l'esercizio 2028).

Formato

La CSRD richiede alle imprese di fornire informazioni più coerenti e trasparenti di quanto fatto sinora in merito alle loro attività. Il rendiconto sulla sostenibilità viene equiparato a quello finanziario.

Le imprese non avranno più la possibilità di scegliere dove divulgare le informazioni, ma dovranno includerle nella relazione sulla gestione del rendiconto d'esercizio, che dovrà essere pubblicato al più tardi entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Contenuto

Il contenuto del reporting di sostenibilità europeo è sviluppato dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e specificato nei nuovi European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Gli ESRS sono stati adottati il 31 luglio 2023. Rispetto alla versione in bozza, gli standard finali hanno comportato diverse semplificazioni, tra cui una riduzione dei requisiti di informativa e diverse disposizioni di introduzione graduale per specifiche informazioni. Queste modifiche sono una conseguenza dell'obiettivo della Presidente della Commissione von der Leyen di alleggerire l'onere per le società che rientrano nel campo di applicazione.

Gli ESRS comprendono standard generali e standard su temi ambientali, sociali e di governance. Sono in preparazione ulteriori standard (standard ESRS per i Paesi terzi, standard ESRS per le PMI). La Commissione europea (CE) dovrebbe pubblicare una proposta di modifica della CSRD nell'ottobre 2023 con l'intenzione di posticipare gli ESRS specifici per il settore e per i Paesi terzi dal 2024 al 2026. Ciò rientra nel pacchetto di riduzione del 25% dell'onere di rendicontazione e dà all'EFRAG più tempo per finalizzare la guida all'implementazione sulla valutazione della materialità e sulla catena del valore e per lavorare sugli standard per le PMI. Nella preparazione degli standard, l'EFRAG lavora a stretto contatto con gli standard di rendicontazione della sostenibilità esistenti (come la Global Reporting Initiative GRI) e cerca di raggiungere la compatibilità con altri nuovi standard di rendicontazione, come quelli sviluppati dall'International Sustainability Standards Board (ISSB). Queste collaborazioni hanno fatto sperare in una graduale armonizzazione degli standard di rendicontazione ESG.

La CSRD richiede che vengano fornite tutte le informazioni necessarie per comprendere lo sviluppo e la performance dell'impresa, nonché l'impatto delle sue attività.

Il concetto della doppia materialità deve essere sancito dalla normativa. In questo caso, gli aspetti della sostenibilità devono essere considerati materiali per un'impresa da una prospettiva ecologica o sociale, sia per quanto riguarda gli impatti dell'impresa sulla società e sull'ambiente (materialità d'impatto/prospettiva inside-out), sia per quanto riguarda i rischi e le opportunità dell'impresa legati al business e alla finanza (materialità finanziaria/prospettiva outside-in). L'EFRAG ha emanato [una guida all'implementazione non autorizzata per la valutazione della materialità](#) nell'agosto 2023.

Tutti i contenuti del rapporto dovranno essere misurabili con il supporto di indicatori.

Ad esempio, l'ESRS E1 "Cambiamento climatico" richiede nel "Requisito informativo E1-6 - Emissioni lorde degli Ambiti 1, 2, 3 e totali di gas serra" che un'entità indichi le sue:

- le emissioni lorde di gas serra dell'Ambito 1
- le emissioni lorde di gas serra dell'Ambito 2
- emissioni lorde di gas serra dell'Ambito 3; e
- le emissioni totali di gas serra.

A questo proposito, l'ESRS fa riferimento al [Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard \(Protocollo GHG - versione 2004\)](#) come ulteriore fonte di orientamento con un'applicazione e un'accettazione già diffuse. Il Protocollo GHG è stato avviato nel 1998 con l'obiettivo di sviluppare standard di contabilizzazione e rendicontazione dei gas serra accettati a livello internazionale e di promuoverne un'ampia adozione.

In futuro i rapporti di sostenibilità dovranno fornire informazioni sia storiche che prospettive, contenere dati sia quantitativi che qualitativi, tenere in considerazione risorse intangibili, per esempio il capitale umano e le proprietà intellettuali, nonché considerare l'intera catena di creazione del valore.

Fasi di inserimento

Sono previste diverse agevolazioni per la transizione, come ad esempio la possibilità di limitare le informazioni sulla catena del valore alle informazioni disponibili internamente o di non rendere obbligatori i confronti nel primo anno di applicazione. Inoltre, l'appendice C dell'ESRS 1 contiene un elenco dettagliato di requisiti informativi gradualmente volti a facilitare la prima applicazione per i redattori degli ESRS.

Obbligo di verifica

La proposta della Commissione europea prevede una verifica dei rapporti di sostenibilità da parte di un organo esterno – inizialmente con attendibilità limitata (limited assurance). Tuttavia, si prevede di passare a una verifica completa nel medio termine. Gli uffici di revisione potranno fornire assurance sui rapporti di sostenibilità, ma non è previsto alcun obbligo in tal senso. Sono previsti requisiti specifici per quanto riguarda l'esperienza e la competenza dei revisori per garantire la qualità.

Impatto sulle imprese in Svizzera e legate con altri regolamenti UE

Saranno interessate dalla CSRD anche le imprese svizzere aventi società affiliate localizzate nell'Unione europea e/o con titoli trasferibili quotati nelle borse UE. I requisiti si applicano alle grandi imprese indipendentemente dal fatto che siano quotate; dunque, anche alle società affiliate di gruppi svizzeri. Si consiglia di implementare tempestivamente i requisiti previsti dalla CSRD a livello di gruppo per esonerare così le società affiliate dall'obbligo di rendicontazione e allo stesso tempo adempiere agli obblighi svizzeri di reportistica.

PwC Svizzera ha sviluppato uno strumento online di libero utilizzo, lo Swiss Sustainability Reporting Advisor, che consente alle imprese svizzere di effettuare una prima verifica dei propri requisiti di rendicontazione ai sensi delle [normative europee e svizzere in materia di bilancio di sostenibilità](#).

Inoltre, l'UE ha in programma una Direttiva sulla Due Diligence Sociale d'impresa (CSDD) che andrà oltre i requisiti svizzeri di Due Diligence e che le società attive nell'UE (cioè soggette alla CSRD) dovrebbero prevedere nell'attuazione dei requisiti svizzeri (si veda capitolo specifico). La CSDD sarà pure alla base della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), recentemente entrata in vigore e che si applica agli operatori dei mercati finanziari (come i gestori di fondi d'investimento e di portafogli, le assicurazioni che vendono prodotti d'investimento basati sulle assicurazioni e le imprese che forniscono vari prodotti pensionistici) e ai consulenti finanziari. In base alla SFDR, tali imprese sono tenute a pubblicare una dichiarazione sulle loro politiche di due diligence in relazione ai principali impatti negativi delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, sulla base del principio «comply or explain». Allo stesso tempo, per le società con più di 500 dipendenti, la pubblicazione di tale dichiarazione è obbligatoria e la Commissione ha il potere di adottare standard tecnici sugli indicatori di sostenibilità in relazione ai vari tipi di impatto negativo (si veda capitolo specifico).

4. Regola di tassonomia dell'UE

Standard di classificazione vincolante per le attività economiche sostenibili nell'UE, che avrà un impatto anche sulle società svizzere con filiali o succursali nell'UE e sulle società finanziarie svizzere che offrono i loro prodotti nell'UE.

Entrata in vigore:	Approccio graduale <ul style="list-style-type: none">• Dal 2024 per l'esercizio 2023, allineamento riguardo agli obiettivi climatici 1 e 2, incluse le modifiche sulle attività economiche. Ammissibilità per gli obiettivi 3-6• Dal 2025 per l'esercizio 2024, allineamento su tutti gli obiettivi economici e le attività economiche corrispondenti
--------------------	--

Premessa

La tassonomia adottata a luglio 2020 dalla Commissione europea introduce un sistema di classificazione vincolante tra i partecipanti ai mercati finanziari dell'UE, relativo alle attività economiche sostenibili. L'atto giuridico che integra l'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia («atto delegato»), pubblicato a luglio 2021, specifica i requisiti formali di informazione e presentazione che le imprese soggette a obbligo di rendicontazione dovranno soddisfare nel quadro della tassonomia dell'UE.

Criteri tecnici di selezione

La tassonomia UE distingue tra sei obiettivi ambientali in termini di classificazione:

- (1) Mitigazione dei cambiamenti climatici
- (2) Adattamento ai cambiamenti climatici
- (3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
- (4) Transizione verso un'economia circolare
- (5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
- (6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Il regolamento sulla tassonomia classifica alcune attività economiche basandosi su criteri tecnici di selezione come attività «sostenibili» e «non sostenibili». I criteri tecnici di selezione per le attività economiche che devono dare un contributo significativo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici sono stati adottati nel giugno 2021 (comunemente indicato come NACE). Sono state prese in considerazione attività economiche nei settori ad alta intensità di emissioni come l'energia, le manifatture, i trasporti, la silvicoltura e le costruzioni, che rappresentano quasi l'80% delle emissioni dirette di gas serra in Europa. I codici NACE sono utilizzati per classificare tali attività economiche.

Chi è interessato dal regolamento sulla tassonomia dell'UE?

Da un lato, il regolamento riguarda le **imprese non finanziarie**, ossia le società orientate al mercato dei capitali con più di 500 dipendenti, che sono soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD) e, in futuro, tutte le società soggette alla direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità delle imprese (CSRD).

D'altro lato, il regolamento riguarda le **società finanziarie**, come le banche, i gestori di patrimoni, le società di investimento e le compagnie di assicurazione e riassicurazione e si basa sull'informazione relativa alla proporzione di attività economiche eco-sostenibili sul totale delle attività che le società finanziarie finanziano o in cui investono.

Procedura per le imprese

Poiché nella tassonomia sono incluse solo determinate attività economiche, le **imprese non finanziarie** devono innanzitutto valutare quali delle loro attività economiche rientrano nell'ambito di applicazione della tassonomia (le cosiddette «ammissibili alla tassonomia»). È

quindi necessario dimostrare che le attività individuate (1) contribuiscono in modo sostanziale a uno dei sei obiettivi ambientali dell'UE sulla base dei criteri tecnici di selezione,(2) non impattano negativamente in modo significativo sugli altri obiettivi ambientali e (3) soddisfano gli standard sociali minimi e i criteri tecnici di selezione per l'attività in questione.

Gli operatori dei mercati finanziari dell'UE che offrono prodotti finanziari devono comunicare come i loro prodotti contribuiscono agli obiettivi della Tassonomia UE. Dopo la divulgazione dei KPI di idoneità (CapEx, OpEx, fatturato), le società interessate devono riferire sulla proporzione sostenibile (il cosiddetto "allineamento alla tassonomia") del loro fatturato, dei loro investimenti (Capex) e delle loro spese operative (Opex).

Quali sono le tempistiche?

L'introduzione avverrà in maniera scaglionata: dal 1° gennaio 2022 (per l'esercizio 2021) le **imprese non finanziarie** devono dichiarare soltanto la quota di attività economiche ammissibili o non ammissibili alla tassonomia per i tre KPI (fatturato, CapEx, OpEx). Dal 1° gennaio 2023 (per l'esercizio 2022) devono dichiarare la conformità ai criteri di classificazione della tassonomia per quanto riguarda i primi due obiettivi ambientali. Gli atti delegati contenenti i criteri tecnici di screening per i restanti quattro obiettivi ambientali sono stati adottati il 27 giugno 2023. A partire dal 1° gennaio 2024 (per l'esercizio finanziario 2023) le imprese dovranno comunicare la loro ammissibilità ai restanti quattro obiettivi. A partire dal 1° gennaio 2025 (per l'esercizio finanziario 2024), si applica la stessa tempistica della CSRD per confermare la conformità a tutti e sei gli obiettivi ambientali.

A partire dal 1° gennaio 2022, le **società finanziarie** dovranno comunicare le loro posizioni di rischio in attività ammissibili e non ammissibili alla tassonomia, in rapporto alle loro attività totali. Anche gli istituti di credito devono indicare il loro portafoglio di negoziazione e i prestiti interbancari a breve termine come quota delle loro attività totali. Le compagnie di assicurazione e di riassicurazione devono indicare la loro quota di attività ammissibili e non ammissibili alla tassonomia nei loro affari non vita.

A partire dal 1° gennaio 2024 (per l'esercizio 2023), i **gestori di patrimoni** dovranno indicare la percentuale di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli investimenti gestiti (Green Investment Ratio o GIR).

A partire dal 1° gennaio 2024, gli **istituti di credito** dovranno rendere noto il Green Asset Ratio (GAR), che indica il rapporto tra le posizioni di rischio in attività allineate alla tassonomia e il totale delle attività dell'istituto di credito. Inoltre, per il 1° gennaio 2026 (per l'esercizio 2025) sono previsti KPI per le attività fuori bilancio (green ratio per le garanzie finanziarie (FinGuar KPI)) e per le commissioni attive (F&C KPI).

A partire dal 1° gennaio 2024, le **società di investimento** comunicheranno (sia per conto proprio che per conto dei clienti) la percentuale del loro patrimonio totale rappresentata da attività allineate alla tassonomia.

A partire dal 1° gennaio 2024, le **compagnie di assicurazione e riassicurazione** renderanno noti i KPI relativi alle attività allineate alla tassonomia dei loro patrimoni gestiti e delle loro attività assicurative.

Conseguenze per le imprese in Svizzera

Le società non finanziarie svizzere soggette alla NFRD (o alla CSRD dopo l'entrata in vigore della CSRD) sono soggette al Regolamento UE sulla tassonomia. Anche le società finanziarie svizzere che offrono prodotti finanziari nell'UE sono soggette al Regolamento UE sulla tassonomia per quanto riguarda i requisiti di informativa sui prodotti.

Al momento si consiglia alle società di esaminare i requisiti dell'UE per poi optare per l'attuazione a livello di gruppo.

Si rimanda alla seguente pubblicazione di PwC in cui vengono spiegate le basi della tassonomia UE.

5. SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation

La Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) impone agli operatori dei mercati finanziari e ai consulenti finanziari requisiti di trasparenza e di informativa a livello di società e di prodotto.

Entrata in vigore: • 10 marzo 2021 (1° gennaio 2023 – standard tecnici dettagliati)

Premessa

La SFDR è un pilastro fondamentale del pacchetto di misure di attuazione del piano d'azione dell'UE sulla finanza sostenibile. Introducendo obblighi completi di informativa sulla sostenibilità per le istituzioni finanziarie, la SFDR mira a fornire una maggiore trasparenza sulla sostenibilità all'interno dei mercati finanziari europei in modo standardizzato, prevenendo così l'ecologismo di facciata («greenwashing») e garantendo la comparabilità.

Requisiti chiave

I requisiti di informativa sulla sostenibilità previsti dal SFDR devono essere soddisfatti sia a livello di società che di prodotto:

Disclosure a livello aziendale

Dal 2021 gli operatori dei mercati finanziari (Financial Market participants, FMPs) e i consulenti finanziari (Financial Advisors, FAs) devono pubblicare sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla sostenibilità:

- il modo in cui i rischi di sostenibilità sono inclusi nel processo decisionale di investimento e nella consulenza sugli investimenti;
- la misura in cui la politica retributiva è coerente con l'inclusione dei rischi di sostenibilità; e
- se i cosiddetti principali impatti negativi (Principal adverse impact 'PAI') sui fattori di sostenibilità sono considerati nelle decisioni di investimento e nella consulenza sugli investimenti.

L'obbligo di comunicare i principali impatti negativi per i partecipanti ai mercati finanziari richiede informazioni qualitative e quantitative complete e dettagliate basate su un modello specifico. Lo schema di rendicontazione comprende una serie di indicatori PAI quantitativi a seconda del tipo di attività sottostante e richiede la segnalazione di tutti gli indicatori PAI obbligatori predefiniti, nonché di almeno un indicatore PAI ambientale e uno sociale aggiuntivo. Tra gli esempi di indicatori vi sono le emissioni di gas serra di tutti gli investimenti, l'intensità di emissioni di gas serra delle società partecipate e dei Paesi in cui operano, la quota di investimenti in società partecipate che sono state coinvolte in violazioni dei principi United Nations Global Compact (UNGC) o delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e la quota di investimenti in beni immobili ad alta efficienza energetica. Le informazioni qualitative da divulgare includono informazioni quali la descrizione delle politiche per identificare e dare priorità alle IPA all'interno del processo di investimento, le fonti di dati utilizzate, la considerazione delle IPA all'interno delle politiche aziendali, nonché i riferimenti all'allineamento con gli standard internazionali per la due diligence e la rendicontazione e, se pertinente, il grado di allineamento con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

L'obbligo di considerare i principali obblighi di impatto negativo a livello di entità si impone alle imprese con più di 500 dipendenti ed è applicabile su base «comply or explain» per tutte

le altre imprese. La rendicontazione basata sul modello prescritto deve essere effettuata su base annuale, a partire al più tardi dal 30 giugno 2023.

Requisiti informativi a livello di prodotto finanziario

Tutti i prodotti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del SFDR devono presentare le informazioni sui rischi di sostenibilità e sulla (non) considerazione dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità del prodotto finanziario nelle informazioni precontrattuali (ad esempio i prospetti dei fondi). Inoltre, maggiori requisiti di trasparenza si applicano ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali (art. 8 / «verde chiaro») e a quelli che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (art. 9 / «verde scuro»). Tali prodotti devono includere informazioni aggiuntive relative alla sostenibilità, basate su modelli dettagliati, nei documenti precontrattuali, nelle relazioni periodiche (ad esempio le relazioni annuali dei fondi) e sui siti web. I modelli includono, tra l'altro, la divulgazione e la rendicontazione periodica di:

- le caratteristiche e gli obiettivi ambientali e/o sociali promossi e il modo in cui sono stati raggiunti;
- gli elementi vincolanti della strategia di investimento legata alla sostenibilità;
- indicatori di sostenibilità;
- l'asset allocation dettagliata del portafoglio in termini di percentuale di investimenti allineati alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse e di investimenti sostenibili.

I modelli richiedono anche la divulgazione e la rendicontazione della percentuale di investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale secondo la tassonomia UE («investimenti allineati alla tassonomia»). Le informazioni complementari sui prodotti, come le metodologie, le fonti dei dati e i processi di elaborazione e due diligence, devono essere pubblicate sul sito web dell'agenzia.

Quali sono le imprese interessate dalla SFDR?

Il regolamento si applica a tutti gli operatori dei mercati finanziari e ai consulenti finanziari dell'Unione europea. Ciò include, tra gli altri, i gestori patrimoniali, le imprese di investimento, gli istituti di credito, le compagnie di assicurazione e i fondi pensione.

Impatto sugli istituti finanziari svizzeri

Sebbene gli istituti finanziari svizzeri spesso non rientrino direttamente nell'ambito di applicazione dei requisiti, ne sono indirettamente influenzati attraverso le loro filiali europee e la loro esposizione a clienti e servizi dell'UE. Ad esempio, le aziende svizzere che gestiscono, commercializzano o agiscono come delegati per fondi d'investimento registrati nell'UE, devono spesso fornire le informazioni ESG richieste per la disclosure e includere i rispettivi obblighi nei loro processi e controlli d'investimento. Pertanto, una moltitudine di istituti finanziari svizzeri è interessata dai requisiti di trasparenza del SFDR.

Sviluppi recenti e prospettive future

Dalla sua prima applicazione nel marzo 2021, il regime SFDR è stato concretizzato attraverso standard tecnici di regolamentazione, nonché Q&A, documenti di chiarimento e aspettative di vigilanza. Di seguito sono riportati gli sviluppi più recenti.

Nel febbraio 2023 è stato pubblicato il regolamento «Commission Delegate Regulation (UE) 2023/363» che modifica il regolamento «SFDR Delegated Regulation» (SFDR RTS), introducendo nuovi aspetti ai modelli originali di informativa precontrattuale e periodica per i prodotti finanziari ai sensi del SFDR per quanto riguarda le attività legate al gas fossile e all'energia nucleare, al fine di garantire l'allineamento con la tassonomia dell'UE.

Inoltre, a seguito del loro mandato di revisione del regolamento «SFDR Delegated Regulation», le tre autorità di vigilanza europee (European supervisory authorities «ESAs») hanno recentemente pubblicato un documento di consultazione congiunto su una potenziale

revisione del SFDR. La proposta prevede, tra l'altro, un ampliamento dell'elenco degli indicatori PAI sociali universali, la revisione del contenuto di altri PAI, il miglioramento delle informazioni su come gli investimenti sostenibili «non danneggiano in modo significativo» alcun obiettivo sostenibile e la semplificazione dei modelli di informativa precontrattuale e periodica.

Inoltre, la Commissione europea (CE) ha appena pubblicato una lista di risposte, attesa da tempo, sull'interpretazione di alcuni quesiti del SFDR, chiarendo vari aspetti interpretativi, come ad esempio i chiarimenti sulla definizione di «investimenti sostenibili», la considerazione dei principali impatti negativi e i prodotti finanziari che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, tra gli altri.

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica e mirata sull'attuazione del regolamento SFDR, che durerà dal 14 settembre 2023 al 15 dicembre 2023. L'obiettivo è quello di valutare le potenziali carenze, concentrandosi sulla certezza del diritto, sull'utilizzabilità del regolamento e sulla sua capacità di svolgere il proprio ruolo nella lotta al greenwashing, esplorando infine le possibili opzioni per migliorare il quadro normativo.

6. IFRS Sustainability Disclosure Standards

Gli standard di presentazione e informativa della sostenibilità sviluppati dall'International Sustainability Standards Board (ISSB) mirano a sviluppare standard per una base globale di disclosure della sostenibilità. L'obiettivo non è solo quello di fornire informazioni rilevanti e complete sulla sostenibilità ai mercati dei capitali e agli investitori globali, ma anche di garantire l'interoperabilità con i requisiti locali e di soddisfare le esigenze informative di una serie di stakeholder.

Entrata in vigore:

- 26 giugno 2023 (IFRS S1 e S2)
Come per i principi contabili IFRS®, gli organi giurisdizionali decideranno se gli IFRS Sustainability Disclosure Standards possono essere utilizzati in un determinato territorio.

Premessa e stato attuale

Gli investitori prendono sempre più in considerazione le informazioni sulla sostenibilità quando adottano le loro decisioni e richiedono informazioni che siano comparabili a livello globale e di alta qualità. L'ISSB è stato costituito nel novembre 2021 dalla Fondazione IFRS® con l'intento di sviluppare standard volti a soddisfare questo requisito e di affrontare un'ampia gamma di standard relativi alla sostenibilità con l'obiettivo di ridurre la complessità, i costi e i rischi per gli emittenti e le parti interessate.

L'ISSB ha pubblicato i suoi primi standard globali di divulgazione della sostenibilità IFRS S1: «General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information» e dell'IFRS S2 «Climate-related Disclosures» il 26 giugno 2023.

Quali sono gli obiettivi?

Gli standard sono incentrati su informazioni rilevanti riguardo l'efficacia dei costi, la rilevanza per il processo decisionale e il mercato.

L'ISSB ha definito i seguenti quattro obiettivi chiave:

- Sviluppare standard per una base globale di informazioni sulla sostenibilità
- Soddisfare le esigenze informative degli investitori
- Consentire alle aziende di fornire informazioni complete sulla sostenibilità ai mercati dei capitali globali
- Facilitare l'interoperabilità con le informative specifiche per ogni giurisdizione e/o rivolte a gruppi di stakeholder più ampi

L'ISSB sulla mappa degli standard di rendicontazione della sostenibilità

L'ISSB è sostenuto, tra gli altri, dal G7 e dal G20. La stretta collaborazione con la Global Reporting Initiative (GRI) garantisce la compatibilità e l'interconnessione tra gli standard dell'ISSB incentrati sugli investitori e la più ampia gamma di destinatari del GRI. L'ISSB beneficia del lavoro e del supporto delle principali organizzazioni di sostenibilità e di reporting integrato incentrate sugli investitori.

In questo sforzo, l'ISSB si avvale attivamente del lavoro del Climate Disclosure Standards Board (CDSB), della Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), del Value Reporting Foundation's Integrated Reporting Framework (responsabilità congiunta dello International Accounting Standards Board (IASB®) e dell'ISSB) e degli standard del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) basati sul settore, nonché delle Stakeholder Capitalism Metrics del World Economic Forum.

The Climate Disclosure Standards Board (CDSB) e la Value Reporting Foundation (Integrated Reporting Framework e SASB Standards) sono stati integrati nella IFRS Foundation nel 2022 dove la responsabilità degli standard SASB è ora dell'ISSB. Inoltre, a partire dal 2024, l'IFRS Foundation assumerà le responsabilità del TCFD per quanto riguarda il monitoraggio dei progressi compiuti nell'informativa sul clima delle imprese. Le aziende che applicano gli standard ISSB rispetteranno le raccomandazioni del TCFD.

Gli standard ESRS e ISSB differiscono ancora in molte aree chiave, come la materialità dell'impatto o gli standard separati per le diverse questioni ESG. Il lavoro intrapreso sull'interoperabilità, tuttavia, consente alle aziende di applicare entrambi gli standard climatici con una duplicazione molto limitata degli sforzi. Per facilitare questo tipo di rendicontazione, l'ISSB collabora con la Commissione europea e l'EFRAG per fornire una guida all'interoperabilità volta ad assistere le aziende che intendono rendicontare secondo gli standard ISSB e ESRS.

In cosa consiste il contenuto?

È da notare che i principi contabili IFRS e gli IFRS Sustainability Disclosure Standards sono altamente compatibili. Sebbene l'applicazione combinata di questi principi sia possibile e prevista, gli IFRS Sustainability Disclosure Standards sono stati concepiti in modo da poter essere utilizzati indipendentemente dai GAAP applicati.

Gli standard di disclosure sulla sostenibilità IFRS sono attualmente costituiti da quanto segue:

1) IFRS S1: Requisiti generali per l'informativa finanziaria relativa alla sostenibilità

- richiede la divulgazione di informazioni rilevanti sui rischi e le opportunità legati alla sostenibilità;
- stabilisce i requisiti generali di rendicontazione;
- indica altri standard e quadri normativi (ad esempio, gli standard SASB e la guida all'applicazione del CDSB Framework) in assenza di specifici standard IFRS;
- sottolinea la necessità di coerenza e di collegamento tra i conti finanziari e l'informativa sulla sostenibilità, richiedendo che i conti e l'informativa sulla sostenibilità siano pubblicati contemporaneamente.

2) IFRS S2: disclosures sul clima

- stabilisce la presentazione di informazioni rilevanti sui rischi e le opportunità legati al clima;
- incorpora le Raccomandazioni del TCFD e include le informazioni e i parametri specifici di settore degli Standard SASB, come guida illustrativa;
- richiede la disclosure di informazioni, quando rilevanti, sui rischi fisici (ad esempio il rischio di inondazioni), sui rischi di transizione (ad esempio i cambiamenti normativi) e sulle opportunità legate al clima (ad esempio le nuove tecnologie); e
- stabilisce l'informativa per la pianificazione della transizione, la resilienza climatica e le emissioni degli Scope 1, 2 e 3.

Per quanto riguarda la materialità, l'ISSB utilizza la stessa definizione di «materialità» del principio contabile IFRS: un'informazione è materiale se la sua omissione, occultamento o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni degli investitori.

Sgravi transitori

Per il primo anno di utilizzo degli standard ISSB, le società non sono tenute a:

- fornire informazioni sui rischi e sulle opportunità legate alla sostenibilità, oltre alle informazioni sul clima;
- fornire informazioni annuali relative alla sostenibilità contemporaneamente ai relativi bilanci;

- fornire informazioni comparative;
- divulgare le emissioni di gas a effetto serra dell'ambito 3; e
- utilizzare il Green House Gas Protocol per misurare le emissioni, se attualmente utilizzano un approccio diverso.

Inoltre, l'ISSB ha deciso che le società che nel primo anno si limitano a riferire sui rischi e le opportunità legati al clima sono esentate dal fornire informazioni comparative (nel secondo anno, i dati comparativi sono richiesti solo per i rischi e le opportunità legati al clima).

Quale è l'uso previsto?

L'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ha annunciato l'approvazione degli IFRS Sustainability Disclosure Standards nel luglio 2023. Le giurisdizioni membri sono ora invitate a considerare come gli standard ISSB possano essere incorporati nei rispettivi quadri normativi. Si prevede che ciò incoraggerà l'adozione di questi standard. Come per i principi contabili IFRS, saranno gli organi legislativi a decidere se gli IFRS Sustainability Disclosure Standards potranno essere utilizzati in un determinato territorio. A tal fine, l'ISSB ha creato il Sustainability Standards Advisory Forum per una più stretta collaborazione con i rappresentanti delle giurisdizioni.

Compatibilità con altri standard

Se un'azienda applica già gli standard SASB, le raccomandazioni TCFD, il CDSB Framework o l'Integrated Reporting Framework, la raccomandazione è di continuare a farlo poiché gli IFRS Sustainability Disclosure Standards si basano su questi documenti. In questo modo, si dovrebbe facilitare la potenziale adozione degli standard sviluppati dall'ISSB.

Prossimi passi e prospettive future

Per le imprese che si avvicinano per la prima volta all'informativa sulla sostenibilità, si raccomanda di utilizzare l'anno 2023 per prepararsi a un'eventuale applicazione degli IFRS Sustainability Disclosure Standards intraprendendo le attività seguenti:

- valutando i sistemi e i processi interni per la raccolta, l'aggregazione e la validazione delle informazioni relative alla sostenibilità in tutta l'impresa e nella sua catena del valore;
- considerando i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità che riguardano l'impresa;
- esaminando gli standard proposti dall'ISSB; e
- rivedendo o utilizzando gli standard SASB e il CDSB Framework (entrambi a supporto dell'IFRS S1).

Nel secondo trimestre del 2023, l'ISSB si è consultato per determinare le priorità future oltre ai principi iniziali IFRS S1 e IFRS S2. I quattro progetti saranno soggetti al feedback degli investitori e degli altri partecipanti al mercato:

- biodiversità, ecosistemi e servizi ecosistemici;
- capitale umano;
- diritti umani;
- connettività nel reporting (un potenziale progetto congiunto con lo IASB).

Attualmente questo processo è ancora in corso.

7. Parità salariale

7.1. Svizzera

Dal 1 luglio 2020 è in vigore la revisione della legge sulla parità di genere, che impone alle imprese con 100 o più dipendenti di condurre un'analisi della parità retributiva e di farla verificare da un revisore indipendente autorizzato. Ulteriori sviluppi normativi sulla trasparenza delle retribuzioni e sulle quote di genere sono attesi anche a livello europeo.

Entrata in vigore:

- 1° luglio 2020, si rimanda alla sezione seguente per le date importanti

Revisione della legge sulla parità di genere

Il Consiglio federale ha promulgato una modifica della legge sulla parità di genere che prevede l'applicazione della parità salariale a partire dal 1° luglio 2020.

Le imprese e le istituzioni pubbliche con 100 o più collaboratori erano tenute, ai sensi di queste disposizioni di legge, ad effettuare un'analisi sulla parità salariale entro il mese di giugno 2021 e di farla verificare da una società di revisione indipendente autorizzata entro il mese di giugno 2022. Le imprese erano inoltre l'obbligo di comunicare a collaboratori e azionisti entro giugno 2023 l'esito dell'analisi.

Finché la legislazione rimarrà in vigore, le analisi sulla parità salariale dovranno essere ripetute regolarmente ogni quattro anni, a meno che un'analisi non riveli l'assenza di differenze salariali sistematiche inspiegabili tra donne e uomini. In tal caso non occorrerà effettuare ulteriori analisi.

Per saperne di più su come PwC può aiutarvi a rispettare la revisione della legge sulla parità di genere, cliccate qui:

- a) [PwC Insights on the Gender Equality Act](#)
- b) [Regulatory developments promoting gender balance](#)
- c) [New Swiss equal pay law – how does it fit into today's global landscape of gender pay legislation?](#)

Si noti inoltre che le imprese con un numero crescente di dipendenti potrebbero essere soggette alla revisione della Legge sulla parità di genere nel corso del tempo. Le persone giuridiche con sede in Svizzera devono valutare il numero di dipendenti (organico) ogni anno al 1° gennaio. Quando le imprese raggiungono o superano l'organico di 100 dipendenti, le norme della legge sull'uguaglianza di genere diventano applicabili, vale a dire devono preparare un'analisi e farla esaminare da un revisore indipendente autorizzato. Tali imprese sono inoltre tenute a informare i dipendenti e gli azionisti sui risultati ottenuti.

La legge non prevede sanzioni.

Principali date di riferimento

- 1° luglio 2020: entrata in vigore della legge modificata sulla parità di genere.
- Ultimo 30 giugno 2021: le imprese e le istituzioni erano tenute a concludere la loro prima analisi interna sulla parità salariale.
- Ultimo 30 giugno 2022: entro un anno dalla conclusione dell'analisi, ma al più tardi entro giugno 2022, le imprese e le istituzioni pubbliche devono aver sottoposto la loro analisi interna alla verifica da parte di una società di revisione indipendente.

- Ultimo 30 giugno 2023: le imprese devono informare in forma scritta i collaboratori in merito all'esito dell'analisi. Le società quotate in borsa devono pubblicare il risultato dell'analisi sulla parità salariale nell'allegato al conto annuale.
- 1 luglio 2032: la modifica alla legge sulla parità di genere decade automaticamente dopo dodici anni in forza della clausola di caducità.

Gli obblighi di cui sopra resteranno quindi in vigore per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2032.

Oggetto della verifica

La verifica delle analisi sulla parità salariale è definita come una revisione formale. Essa si configura come incarico di revisione limitata; in sostanza la relazione di revisione deve evidenziare se sussistono fattispecie tali da far presumere che l'analisi sulla parità salariale non soddisfi i requisiti di legge.

I requisiti di legge sono i seguenti:

- l'analisi sulla parità salariale è stata condotta nel periodo prescritto dalla legge;
- esiste la prova che l'analisi sulla parità salariale sia stata condotta seguendo un metodo scientifico e giuridicamente valido;
- tutti i dipendenti sono stati inclusi nell'analisi;
- tutte le componenti salariali sono state rilevate;
- sono stati raccolti tutti i dati necessari.

Che cosa bisogna fare

La prima analisi all'interno delle imprese doveva essere condotta entro la fine di giugno 2021. Le imprese devono fornire la prova della natura scientifica e conformità giuridica del metodo di analisi utilizzato. Per chi esegue l'analisi con il tool standardizzato della Confederazione (Logib), l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo rilascia una dichiarazione di conformità.

Maggiori informazioni sullo strumento standard di analisi Logib sono disponibili al sito www.ebg.admin.ch.

PwC è lieta di assistervi in caso di domande inerenti alla parità salariale e alle nuove disposizioni legali: [PwC Insights on the Gender Equality Act](#).

Vi sono soluzioni alternative?

La revisione formale soddisfa l'obbligo minimo di legge. Essa non costituisce una prova dell'esistenza di un sistema atto a garantire la parità salariale. Inoltre, il datore di lavoro non deve fornire informazioni in merito alle misure organizzative messe in atto in questo ambito.

Di seguito vi presentiamo due alternative all'obbligo minimo di legge.

La nostra offerta di servizi



Certificazione Equal-Salary della fondazione Equal-Salary, con verifica da parte di PwC

L'analisi sulla parità salariale richiesta per legge è eseguibile mediante la metodologia Equal-Salary. Inoltre, la validità scientifica e la conformità di legge sono state confermate in maniera indipendente e comprovate nell'ambito dei requisiti della versione riveduta della legge sulla parità dei sessi.

Per le imprese che vogliono fare un passo in più consigliamo la certificazione Equal-Salary completa. È rilasciato dalla Fondazione per la parità salariale (FSE) ed è valido per tre anni.

Il processo di certificazione Equal-Salary si compone di quattro fasi:

- (fase 1) un'analisi statistica approfondita della parità salariale,
- (fase 2) una verifica in loco che comporta una valutazione qualitativa dell'impegno dell'impresa e del sistema di gestione in atto per la parità di retribuzione a parità di lavoro e per le pari opportunità.
- (fase 3) a questo segue la certificazione da parte della Fondazione EQUAL-SALARY.
- (fase 4) due incarichi di verifica del monitoraggio.

Il processo può essere condotto in Svizzera e a livello globale per qualsiasi organizzazione che abbia almeno 50 dipendenti in un determinato Paese da sottoporre al processo di certificazione. Per saperne di più sui dettagli di ciascuna fase, visitate il sito:

[EQUAL-SALARY certification](#)

Inoltre, si veda qui il:

[List of organisations already certified.](#)



Promozione della fiducia e della trasparenza da parte del datore di lavoro

Un numero sempre maggiore di società quotate e private sostiene la propria leadership imprenditoriale con un marcato impegno e un'aperta comunicazione su questioni regolamentari.

La rendicontazione relativa a informazioni non finanziarie consente a un'organizzazione di evidenziare altri fattori chiave (gli «enabler») che sono necessari per la realizzazione dei propri obiettivi finanziari. In questo contesto è di fondamentale importanza l'ambito ESG, che si compone delle dimensioni ambiente (E), società (S) e governance (G).

L'ampliamento della portata del reporting può essere adattato a esigenze specifiche dell'organizzazione e sostenere la licenza sociale ad operare (Social License to Operate, SLO), comunicandone lo scopo e riportandone il contributo in ambito economico, ecologico e sociale, inclusa la parità di genere.

Ciò evidenzia il messaggio di fiducia e trasparenza di un'impresa. Inoltre, questo messaggio appare ancora più forte attraverso una revisione esterna; scoprite come PwC può assistere i clienti nel promuovere la fiducia nelle aziende:

- [ESG: Criteria and Implementation](#)

Quote di riferimento per la rappresentanza dei sessi

Dal 1° gennaio 2023 il diritto societario svizzero prevede direttive di genere obbligatorie per le grandi imprese (CO art. 727 cpv. 1 cpv. 2). La quota di riferimento è di almeno il 30% nel Consiglio di amministrazione e di almeno il 20% nella Direzione in grandi società con azioni quotate in borsa con sede in Svizzera.

Non sono previste sanzioni nel caso queste quote di riferimento non dovessero essere rispettate. Tuttavia, l'impresa dovrà indicarne i motivi nel rapporto sulle remunerazioni e illustrare le misure previste per migliorare la situazione (approccio «comply-or-explain»). L'obbligo di includere tali indicazioni inizia, per quanto concerne il Consiglio di amministrazione, cinque anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni (dal 1° gennaio 2026), mentre per quanto concerne la direzione, il termine è di dieci anni (dal 1° gennaio 2031).

7.2. Sviluppi europei

Direttiva UE sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione

Il 14 marzo 2022, i ministri del Lavoro e degli Affari sociali degli Stati membri dell'UE hanno concordato un «approccio generale» a una direttiva europea volta a rafforzare la parità di genere nei consigli di amministrazione delle società. Le società quotate in borsa dovranno avere il 40% dei posti di amministratore non esecutivo occupati da membri del sesso sottorappresentato, o il 33% se si includono tutti i membri del consiglio. Le società dovranno adottare misure per raggiungere questi obiettivi minimi entro il 2026 mentre i Paesi con misure già esistenti o con progressi verso gli obiettivi della direttiva possono sospendere i requisiti. Tuttavia, l'attuazione definitiva in tutta Europa dipende ancora da un accordo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo.

La direttiva UE sulla trasparenza delle retribuzioni

Premessa

Sebbene la discriminazione retributiva basata sul genere sia già vietata, è persistita a causa di un'attuazione insufficiente, in parte dovuta alla mancanza di trasparenza nelle strutture retributive. La conseguente direttiva UE sulla trasparenza delle retribuzioni potrebbe svolgere un ruolo cruciale nell'affrontare questo problema.

Il 30 marzo 2023, il Parlamento Europeo ha approvato la proposta legislativa della Commissione Europea per introdurre requisiti di trasparenza retributiva e meccanismi di applicazione per rafforzare l'attuazione della parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di valore simile tra uomini e donne. Le imprese con sede in uno Stato membro dell'UE e con almeno 100 dipendenti dovranno adeguarsi. La direttiva UE sulla trasparenza delle retribuzioni è entrata in vigore il 6 giugno 2023. Anche le imprese svizzere la cui casa madre si trova nell'UE sono interessate da questa nuova direttiva.

Entrata in vigore:

- Gli Stati membri hanno 3 anni di tempo per recepire la direttiva nella legislazione nazionale.

La direttiva stabilisce misure di trasparenza retributiva, come informazioni sulle retribuzioni per chi cerca lavoro, il diritto di conoscere i livelli retributivi dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro, nonché l'obbligo di comunicare il divario retributivo di genere per le imprese - pubbliche e private - con più di 100 dipendenti.

La direttiva prescrive due aree in cui i datori di lavoro dovranno intervenire: la trasparenza e l'equità retributiva.

Trasparenza retributiva:

Reclutamento: I datori di lavoro dovranno informare i candidati di una gamma di retribuzioni iniziali negli annunci di lavoro o prima di un colloquio e non potranno chiedere ai candidati la loro storia retributiva.

Diritto all'informazione: I lavoratori potranno chiedere al proprio datore di lavoro informazioni sui propri livelli retributivi in relazione ai livelli retributivi medi - suddivisi per genere - per categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Segnalazione: I datori di lavoro dovranno pubblicare diversi dati (medi e mediani) relativi al divario retributivo di genere, nonché la percentuale di lavoratrici che hanno beneficiato di un aumento di stipendio dopo il rientro dal congedo (di maternità).

Equità retributiva:

Segnalazione: Oltre ai divari retributivi medi e mediani tra i sessi, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i loro divari retributivi rettificati in base a criteri neutri per il genere, come l'esperienza e il rendimento. I dipendenti hanno il diritto di ricevere tali informazioni.

Correggere le disuguaglianze retributive: Se il divario di genere rettificato è superiore al 5%, le aziende devono correggere il divario entro sei mesi o condurre una valutazione congiunta delle retribuzioni e creare un piano d'azione di genere.


Onere della prova: Se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi di trasparenza, spetterà a lui, e non al lavoratore, dimostrare che non c'è stata discriminazione in relazione alla retribuzione.

Compensazione: I lavoratori che hanno subito discriminazioni retributive di genere possono ricevere un risarcimento, compreso il pieno recupero degli stipendi arretrati e dei relativi bonus o pagamenti in natura.

Sanzioni: Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni specifiche per le violazioni della regola della parità retributiva, comprese le ammende, e gli organismi di parità e i rappresentanti dei lavoratori possono agire in procedimenti legali o amministrativi per conto dei lavoratori.

Ulteriori procedimenti

Gli Stati membri avranno fino a tre anni di tempo per recepire i requisiti nella legislazione locale, cioè al più tardi entro giugno 2026. I datori di lavoro potranno poi avere fino a un anno di tempo per iniziare a conformarsi alle disposizioni chiave, cioè entro il giugno 2027.



Il termine per adempiere per la prima volta agli obblighi di segnalazione del divario retributivo dipende dalle dimensioni dell'organizzazione.

100 - 149 dipendenti	di riferire entro 5 anni dalla data di implementazione
> 150 dipendenti	di riferire entro 1 anno dalla data di implementazione

8. Prospettiva sulla regolamentazione

8.1. CS3D - Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Un quadro vincolante che aiuti le imprese a valutare e gestire i rischi e gli impatti della sostenibilità lungo la catena del valore. Introduzione di un legame tra la remunerazione variabile degli amministratori e gli obiettivi di sostenibilità di un'impresa.

Entrata in vigore:

- Non ancora emanata
- Questa proposta non include le [modifiche provvisorie del giugno 2023 \(attualmente in fase di negoziazione\)](#).

Nel febbraio 2022, la Commissione europea ha pubblicato la proposta [Directive on Corporate Sustainability Due Diligence](#) (CS3D). La proposta di direttiva CS3D integra diverse iniziative dell'UE, come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Con questa proposta di direttiva, la Commissione europea intende creare un quadro trasparente e prevedibile a livello europeo che aiuti le aziende a valutare e gestire i rischi e gli impatti della sostenibilità in relazione ai diritti umani e ai rischi ambientali fondamentali lungo la catena del valore. Introducendo un legame tra la remunerazione variabile degli amministratori e gli obiettivi di sostenibilità di un'impresa, questo requisito potrebbe influenzare le strategie retributive delle imprese.

Campo di applicazione

La proposta di direttiva prevede obblighi di due diligence per le grandi imprese e per le imprese più piccole in determinati settori ad alto rischio dell'Unione europea (UE) e dei Paesi terzi. L'obbligo di dovuta diligenza impone alle imprese di individuare gli impatti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani e sull'ambiente e di adottare misure per mitigare tali impatti. Inoltre, le imprese sono tenute ad adeguare e allineare i propri piani e strategie aziendali alla transizione verso un'economia sostenibile e alla limitazione del riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius, in conformità con l'Accordo di Parigi.

La Commissione europea stima che l'ambito di applicazione della direttiva proposta riguarderà circa 13'000 imprese dell'UE e 4000 imprese di Paesi terzi. Queste imprese possono essere suddivise nei seguenti tre gruppi:

	Descrizione
Gruppo 1	Società con sede nell'UE con più di 500 dipendenti in media e un fatturato netto mondiale superiore a 150 milioni di euro nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il conto annuale.
Gruppo 2	Imprese con sede nell'UE con più di 250 dipendenti in media e un fatturato netto mondiale superiore a 40 milioni di euro, di cui almeno il 50% generato in uno dei seguenti settori «ad alto rischio»: <ul style="list-style-type: none">• produzione e vendita all'ingrosso di tessile, cuoio, abbigliamento, calzature e prodotti correlati;• agricoltura, silvicoltura, pesca, fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, animali vivi, legno, alimenti e bevande;• estrazione, produzione e commercio all'ingrosso di risorse minerarie, prodotti metallici, combustibili, prodotti chimici e altri.
Gruppo 3	Imprese con sede al di fuori dell'UE con un fatturato netto superiore a 150 milioni di euro nell'UE o con un fatturato netto minimo di 40 milioni di euro e massimo di 150 milioni di euro nell'UE, a condizione che

Descrizione

almeno il 50% del suo fatturato netto mondiale sia stato generato in uno dei settori «ad alto rischio».

Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) non sono direttamente interessate dalla direttiva proposta. Tuttavia, queste imprese potrebbero essere indirettamente interessate se fanno parte della catena del valore di imprese che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Obblighi per le imprese e i loro amministratori

La proposta di direttiva stabilisce specifici obblighi di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per le imprese che rientrano nel suo campo di applicazione:

Obblighi per le aziende

Politica	Implementazione di una politica di due diligence aggiornata annualmente. Due diligence integrata in tutte le politiche aziendali.
Identificazione	Adottare misure appropriate per identificare gli impatti effettivi e potenziali sui diritti umani e sull'ambiente derivanti dalle proprie attività, dalle società controllate e dalle relazioni commerciali stabilite, se queste sono collegate alle catene del valore.
Prevenzione e minimizzazione	Adottare misure appropriate per prevenire, eliminare e minimizzare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente.
Procedura di reclamo	Offrire alle persone e alle organizzazioni interessate la possibilità di presentare reclami in caso di legittime preoccupazioni riguardanti effettivi o potenziali effetti negativi sui diritti umani o sull'ambiente.
Monitoraggio	Effettuare valutazioni periodiche delle attività e delle misure di cui sopra (dovere di diligenza dell'amministratore).
Comunicazione pubblica	Dichiarazione annuale sulle questioni di due diligence pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno, relativa all'anno solare precedente e contenente informazioni sulla descrizione della due diligence, sugli impatti negativi potenziali ed effettivi e sulle azioni intraprese al riguardo.
Remunerazione variabile dei dirigenti	La proposta di direttiva prevede che le imprese adottino un piano per garantire che il modello e la strategia aziendale siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C, in linea con l'accordo di Parigi. La proposta di direttiva suggerisce che, in determinate situazioni, la strategia di remunerazione variabile di un'azienda debba essere collegata ai suoi obiettivi di sostenibilità.

Sanzioni in caso di violazione dei requisiti (in fase di negoziazione)

Le sanzioni imposte alle imprese che violano i requisiti devono essere proporzionate al livello di sforzo compiuto dall'impresa per conformarsi a qualsiasi azione correttiva richiesta. Le sanzioni saranno applicate dagli Stati membri e potranno assumere diverse forme:

- Sanzioni pecuniarie in base al fatturato dell'impresa
- Pubblicazione della violazione delle disposizioni del CS3D
- Obbligo di intraprendere un'azione, compreso l'obbligo di cessare la condotta che costituisce la violazione e di astenersi dal ripeterla.
- Sospensione della libera circolazione o dell'esportazione di merci

- Responsabilità civile per danni nel caso in cui un'impresa non abbia rispettato gli obblighi e l'effetto negativo non sia stato identificato, prevenuto, attenuato o eliminato con misure appropriate.
- Le violazioni dell'obbligo di diligenza da parte degli amministratori possono comportare sanzioni ai sensi delle leggi degli Stati membri.

Dall'approvazione europea alla implementazione nazionale

Nel giugno 2023, il Parlamento europeo ha approvato una posizione comune che ha aperto la strada ai negoziati con gli Stati membri. Questi negoziati interistituzionali - i cosiddetti "triloghi" - si concentreranno su alcuni punti critici e dovrebbero iniziare nel 2023. Tra gli altri, i punti di discussione sono:

- il settore finanziario sarà incluso nella CS3D;
- tutte le sanzioni proposte devono essere applicate;
- ci sarà un collegamento tra gli obblighi di due diligence e la remunerazione degli amministratori;
- l'ambito di applicazione della direttiva sarà più ristretto o più ampio;
- l'intera catena del valore sarà coperta dalle nuove regole o solo alcune parti di essa.

La proposta è soggetta ad approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, con l'obiettivo di adottare la direttiva entro il 2024. Una volta adottata, gli Stati membri avranno 2 anni per tradurre la Direttiva in legge nazionale. Malgrado la trasposizione della direttiva in legge nazionale richiederà del tempo, è consigliabile che le imprese interessate inizino da subito ad allineare i valori dell'organizzazione, gli scopi e gli obiettivi strategici alle disposizioni previste. Si prevede che le regole diventeranno applicabili non prima del 2025.

8.2. La proposta della SEC (Commissione statunitense per i titoli e gli scambi) e altri sviluppi negli Stati Uniti

Requisiti di informativa finanziaria e non finanziaria relativi ai rischi e all'impatto del cambiamento climatico. Le aziende saranno inoltre tenute a divulgare informazioni sulle emissioni di carbonio, che saranno soggette a verifica in modo graduale.

Entrata in vigore:

- Non ancora entrata in vigore

Nel marzo 2022 la SEC ha presentato una proposta che migliorerebbe in modo significativo le informazioni sul clima nelle relazioni annuali e nei prospetti di registrazione. Mentre la norma finale della SEC è ancora in sospeso, due proposte di legge approvate dal Parlamento della California nel settembre 2023 potrebbero avere un forte impatto sul futuro della rendicontazione climatica negli Stati Uniti. La proposta si concentra in particolare su:

- le modalità di identificazione, valutazione, gestione e divulgazione dei rischi climatici;
- l'impatto finanziario di eventi meteorologici gravi e di altri eventi naturali, nonché delle attività di transizione; e
- le emissioni di gas a effetto serra (GHG).

Le informazioni proposte da includere nelle relazioni annuali e nei prospetti di registrazione sono ampie. La norma finale, inizialmente prevista per la fine del 2022, è ora attesa per il 2023, così come la proposta di migliorare l'informativa sul capitale umano. I seguenti argomenti fanno parte dei requisiti di divulgazione proposti:

Regolamento S-K: informazioni sul clima

Impatto del clima su strategia, modello di business e prospettive	<ul style="list-style-type: none">• Rischi fisici e di transizione che potrebbero ragionevolmente avere un impatto rilevante nel breve, medio e lungo termine e in quale modo fanno parte della strategia aziendale, della pianificazione finanziaria e dell'allocazione del capitale (ad esempio, la necessità di ridurre le emissioni di gas serra, l'impatto della siccità, l'aumento delle temperature, le inondazioni, gli incendi, i rischi di transizione, ecc.). La proposta della SEC definisce in modo specifico i rischi fisici e di transizione nell'ambito dell'informativa (eliminando il margine di interpretazione).• Informativa a livello di codice postale della natura e dell'ubicazione delle attività, dei processi e delle operazioni soggette a rischi legati al clima.• Le informazioni sui rischi legati al clima verrebbero inserite in una nuova sezione della relazione annuale o della dichiarazione di registrazione intitolata «Climate-Related Disclosure», con l'obbligo di aggiornare le modifiche sostanziali su base trimestrale.
Comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)	<ul style="list-style-type: none">• Scope 1 e Scope 2 - disaggregate per tipo di gas a effetto serra (sette gas a effetto serra specificati) e in aggregato, accompagnate da una misura dell'intensità delle emissioni. La proposta prevede la divulgazione delle emissioni escludendo l'impatto di eventuali compensazioni acquistate o generate; eventuali compensazioni utilizzate nella strategia di riduzione delle emissioni di un'impresa verrebbero divulgate separatamente.• Scope 3 - se rilevante o incluso nel target o nell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del dichiarante, accompagnato da una misura dell'intensità delle emissioni dell'ambito 3 (eccezione: società dichiaranti di minori dimensioni). Per valutare la rilevanza può essere necessario che le imprese calcolino le proprie emissioni di

Regolamento S-K: informazioni sul clima

	<p>Scope 3. Il calcolo delle emissioni di Scope 3 è complesso e può dipendere dalle informazioni fornite dai fornitori o richiede una stima basata sui dati disponibili e su alcune ipotesi relative alla catena del valore dell'impresa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Obiettivi di riduzione dei gas serra e piano di transizione, se esistente.
Governance e supervisione dei rischi legati al clima	<ul style="list-style-type: none">• Supervisione del Consiglio di amministrazione sui rischi legati al clima;• se un membro del Consiglio di amministrazione ha competenze sui rischi legati al clima e, in caso affermativo, la natura di tali competenze;• i processi del management per l'identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi legati al clima.

Regolamento S-X disclosure a piè di pagina del conto annuale

Parametri di impatto finanziario	<ul style="list-style-type: none">• Indicazione quantitativa dell'impatto di eventi meteorologici gravi e di altre condizioni naturali, nonché delle attività di transizione sulle singole voci di bilancio se l'impatto è superiore a una soglia minima dell'1% (comparabilità nel tempo e tra i diversi dichiaranti).
Parametri di spesa	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni quantitative sugli importi capitalizzati e spesi in relazione a eventi atmosferici gravi e altre condizioni naturali, nonché alle attività di transizione, se l'impatto è superiore all'1% del totale dei costi capitalizzati o rispettivamente del totale delle spese sostenute.
Impatto su stime e assunzioni	<ul style="list-style-type: none">• Descrizione qualitativa dell'impatto degli eventi climatici e delle attività di transizione su stime e ipotesi.
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni contestuali su come è stato ricavato ogni parametro specificato, compresa una descrizione degli input e delle ipotesi significative.• Descrizione dell'impatto dei rischi fisici e dei rischi di transizione sui parametri di bilancio.

La proposta della SEC prevede che i confini organizzativi debbano essere allineati con il conto annuale (consolidato) per i parametri relativi alle emissioni.

La transizione

I requisiti di informativa sono introdotti in modo graduale. Questo approccio graduale ha lo scopo di fornire ai dichiaranti il tempo necessario per definire i sistemi, i controlli e le procedure necessarie e si basa sul tipo di dichiarante. Le informazioni comparative sono richieste per tutti i periodi presentati, il che comporta una significativa accelerazione dei tempi (con la possibilità di escludere le informazioni per i periodi storici, se non sono ragionevolmente disponibili per il dichiarante senza sforzi e spese irragionevoli).

Le date di entrata in vigore seguiranno rapidamente, con i primi report CSRD richiesti per il 2024; una data di entrata in vigore simile è prevista per i maggiori dichiaranti SEC.

La proposta della SEC non prescrive obiettivi o date specifiche, richiedendo invece la disclosure di qualsiasi obiettivo fissato dall'impresa. Se la proposta venisse adottata in via generale, ci aspettiamo che tutte le società, anche quelle che dispongono di un'ampia informativa volontaria, debbano ampliare le proprie informazioni, garantendo al contempo che queste siano di qualità per gli investitori. Le regole proposte non si applicano a tutte le

società allo stesso modo. In alcuni casi, la SEC richiede alle società con programmi o processi più consolidati in materia di clima di fornire informazioni aggiuntive. È probabile che oggi le imprese non acquisiscano informazioni a questa soglia minima e che potrebbero aver bisogno di migliorare i loro sistemi di reporting esistenti per acquisire in modo accurato tutte le informazioni che sarebbero richieste.

Requisiti di verifica

La proposta include informazioni nelle note del conto annuale - che sarebbero soggette alla revisione del conto annuale e al controllo interno del management sull'informativa finanziaria - e informazioni al di fuori del conto annuale, tra cui un requisito di attestazione dei gas serra di Scope 1 e 2 (non è richiesto l'uso del Protocollo GHG) per gli «accelerated» e i «large accelerated filers».

La proposta della SEC prevede un approccio graduale alla revisione, che inizia con una revisione limitata per arrivare successivamente a una revisione completa.

La proposta della SEC nel contesto di altre normative ESG

Una società registrata alla SEC che ha una filiale quotata nell'UE e una filiale in una giurisdizione che richiede la rendicontazione ISSB può essere soggetta a tutti e tre i requisiti, oltre alle nuove proposte di legge della California, di cui si attende la firma. Poiché l'equivalenza - cioè se le informazioni di un quadro di rendicontazione possono soddisfare alcuni o tutti i requisiti di un altro - non è ancora stata determinata, le società che rientrano in più regimi di rendicontazione hanno tutto l'interesse a capire quale sia la rendicontazione applicabile.

Progetti di legge californiani sulla divulgazione del clima

[Il pacchetto del Senato dello Stato della California \(Senato della California\) sulla responsabilità per il clima](#) comprende proposte di legge che richiederebbero

1. la rendicontazione delle emissioni di gas serra in conformità con il Greenhouse Gas Protocol e
2. la rendicontazione dei rischi finanziari legati al clima in linea con le raccomandazioni del TCFD.

Se le proposte di legge non subiranno il veto del governatore della California prima del 14 ottobre 2023, diventeranno legge e oltre 10.000 società statunitensi - tra cui società pubbliche e private, nonché filiali di società non statunitensi con sede centrale, che soddisfano determinate soglie di fatturato (500 milioni / 1 miliardo di dollari) e che "fanno affari" in California - saranno soggette agli obblighi di divulgazione sul clima nel breve termine, con l'inizio della rendicontazione nel 2026 sulle informazioni del 2025.

Informazioni più dettagliate sono disponibili nelle seguenti pubblicazioni:

[The SEC wants me to disclose *what*?](#)

[Navigating the ESG landscape – Comparison of the «big three» disclosure proposals](#)

9. Considerazioni specifiche per il settore e il territorio

9.1. La finanza sostenibile alla FINMA

La FINMA pone un forte accento sulla finanza sostenibile come componente fondamentale della sua missione. Gli [obiettivi strategici dell'organizzazione per il periodo 2021-2024](#) riflettono l'impegno a promuovere la crescita sostenibile del settore finanziario svizzero.

Nel suo ruolo di autorità di vigilanza, la FINMA affronta attivamente le sfide poste dalla sostenibilità nei mercati finanziari. L'obiettivo centrale è quello di riconoscere e mitigare i rischi finanziari associati alla sostenibilità, con particolare attenzione ai rischi legati al clima, che attualmente rappresentano le preoccupazioni più importanti.

Nell'adempimento del suo mandato, la FINMA ritiene che gli istituti sottoposti a vigilanza siano responsabili della gestione [efficace dei rischi legati al clima](#). Il loro approccio è concepito per essere proporzionato e coerente con gli altri fattori di rischio. Nel gennaio 2023, la FINMA ha pubblicato una guida che aiuta a districarsi nella complessità della gestione del rischio climatico.

Per rafforzare la trasparenza, la FINMA ha chiarito i [requisiti di informativa per gli istituti finanziari significativi in merito ai rischi legati al clima](#), migliorando la comparabilità dei bilanci. Questi requisiti sono in vigore dal 1° luglio 2021 e gli istituti dovevano adeguarsi nel 2022. Alla fine del 2022, la FINMA ha analizzato le modalità di divulgazione dei rischi finanziari legati al clima da parte delle maggiori banche e compagnie assicurative e ha presentato risultati e raccomandazioni chiave.

In prospettiva, la FINMA è pronta a perfezionare le proprie aspettative per la gestione dei rischi finanziari legati al clima, pubblicando, ove necessario, linee guida più dettagliate. Questo approccio mira a fornire chiarezza agli istituti, garantendo al contempo un approccio coerente e proporzionato tra i diversi settori. Saranno presi in considerazione anche gli sviluppi internazionali in materia. Nell'ambito delle sue [future iniziative normative](#), la FINMA sta attualmente sviluppando una circolare che affronta i rischi ambientali nella gestione del rischio; la consultazione è prevista per la fine del 2023 e l'attuazione non prima del 2025.

9.2. Sviluppi rilevanti per le entità che operano nel settore dei servizi finanziari (inclusi i fondi)

Nella tabella che segue, elenchiamo una selezione delle principali modifiche normative imminenti che probabilmente avranno implicazioni per la vostra organizzazione:

Circolare FINMA 2016/01 banche	<ul style="list-style-type: none">• La FINMA ha emendato le due circolari per sottolineare le aspettative degli istituti finanziari di gestire efficacemente i rischi climatici e per includere gli obblighi di trasparenza.• Le aspettative riguardano informazioni sia a livello di entità che di prodotto e sono di ampio respiro. Comprendono elementi quali la strategia, la governance, le risorse, l'integrazione dei rischi, i controlli adeguati e la trasparenza sui fattori ESG considerati.
Circolare FINMA 2016/02 Assicuratori	

	<ul style="list-style-type: none"> • Si prevede che la FINMA intensificherà la vigilanza sul greenwashing.
Comunicazione FINMA 05/2021	<ul style="list-style-type: none"> • La FINMA illustra le proprie aspettative e l'attuale approccio alla gestione degli investimenti collettivi di capitale legati alla sostenibilità, sia a livello di fondi che di istituzioni. • La FINMA mette in guardia i fornitori di servizi finanziari che offrono prodotti finanziari legati alla sostenibilità, evidenziando i potenziali rischi di greenwashing durante il processo di consulenza e nel punto vendita.
Comunicazione FINMA 01/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Nella sua guida, la FINMA evidenzia gli sviluppi significativi nel campo della gestione dei rischi finanziari legati al clima. La FINMA sottolinea la sua costante aspettativa che gli istituti sottoposti a vigilanza creino un solido quadro di gestione del rischio climatico radicato nelle best practice consolidate. • La FINMA si impegna ad evolvere le proprie aspettative in materia di gestione del rischio climatico, sulla base delle proprie conoscenze in materia di vigilanza e in linea con le pertinenti tendenze globali.
Comunicazione FINMA 03/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Nel 2021, la FINMA ha introdotto specifici requisiti di informativa sui rischi finanziari legati al clima nelle circolari 2016/1 "Disclosure - banche" e 2016/2 "Disclosure - assicurazioni". Tali requisiti hanno portato all'inclusione di informazioni sui rischi finanziari legati al clima nelle relazioni annuali per l'esercizio 2021. La FINMA ha successivamente condotto un'analisi di tali informazioni. • Questodocumento orientativo presenta i principali elementi emersi da queste informazioni e li condivide con tutte le banche e le compagnie di assicurazione sottoposte a vigilanza. È importante notare che questi risultati possono rivelarsi utili anche per gli istituti che segnalano volontariamente i propri rischi climatici o che si stanno preparando a farlo.
AMAS Autoregolazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'AMAS ha sviluppato un'autoregolamentazione sulla trasparenza e l'informativa per i patrimoni collettivi legati alla sostenibilità, applicabile dal 30 settembre 2023 e vincolante per i suoi membri. • Con l'approccio basato sui principi, le istituzioni responsabili della creazione e della supervisione di offerte finanziarie sostenibili saranno ora tenute a rispondere di strutture organizzative obbligatorie, requisiti di rendicontazione e obblighi di divulgazione.
ASIP Rapporto ESG	<ul style="list-style-type: none"> • L'ASIP (Associazione svizzera dei fondi pensione) ha pubblicato uno standard di rendicontazione ESG, concludendo che la considerazione dei criteri ESG nel processo di investimento deve essere intesa come parte del dovere fiduciario di un fondo pensione. • Il rapporto contiene diverse raccomandazioni, tra cui la trasparenza nella misurazione dei progressi verso gli obiettivi prefissati, la fornitura di un quadro olistico della performance di sostenibilità dei portafogli e l'utilizzo dei dati ESG. Le raccomandazioni includono elementi qualitativi e quantitativi.

	<ul style="list-style-type: none"> Le raccomandazioni contenute nel rapporto non sono vincolanti.
Legge sul clima e l'innovazione (zero netto)	<ul style="list-style-type: none"> Il 18 giugno 2023, il popolo svizzero ha approvato la Legge sul clima e l'innovazione. La legge stabilisce che la Svizzera deve diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. A tal fine, il consumo di combustibili fossili non deve essere vietato, ma ridotto il più possibile. I seguenti articoli sono di particolare interesse per le istituzioni finanziarie: <ul style="list-style-type: none"> Articolo 5: Tabelle di marcia per aziende e settori. Le imprese sviluppano tabelle di marcia per raggiungere l'obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050. Articolo 9: Obiettivi per un orientamento dei flussi finanziari rispettoso del clima. La piazza finanziaria svizzera dovrebbe contribuire efficacemente a uno sviluppo a basse emissioni e resiliente.
Altre pubblicazioni di PwC	<p>Qui di seguito trovate un:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sintesi degli sviluppi normativi più importanti

9.3. Principato del Liechtenstein

Alle aziende del Principato del Liechtenstein si applicano i quadri normativi europei (come SFDR, CSRD, EU Taxonomy). Queste direttive europee sono ancora in fase di integrazione nell'Accordo SEE. La consultazione è attualmente in corso per garantire la tempestiva attuazione ("adozione") delle direttive nel diritto nazionale. Le disposizioni transitorie prevedono un'agevolazione temporanea per la rendicontazione di sostenibilità di alcune società controllate.

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2023 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.